



AEROPORTO DI TREVISO S.p.A.
Gruppo Save

Via Noalese, 63/E
31100 Treviso
Telefono +39 0422 315211
PEC aertre@legalmail.it
www.trevisoairport.it
aertrespa@trevisoairport.it

Treviso, 14.03.2025

Oggetto: Gara per l'affidamento in subconcessione dell'hangar 23 presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso e relative pertinenze.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in applicazione di quanto previsto all'art. 17 dell'Avviso di gara, si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimento pervenute.

Si ricorda che i chiarimenti costituiscono integrazione della *lex specialis* di gara, vincolante per tutti i concorrenti.

Chiarimento n. 26

Domanda:

L'art. 8.2 dell'Avviso di gara stabilisce che il Subconcessionario sarà tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, inclusa l'eventuale fornitura, da parte di AERTRE, di un servizio centralizzato di raccolta di RSU.
A tal riguardo, si chiede conferma circa la reale previsione di tale servizio e, in caso affermativo, a quanto ammontino i relativi costi.

Risposta:

La ripartizione del costo avviene in funzione all'attività svolta e ai mq occupati.
L'importo a carico del singolo subconcessionario viene determinato sulla base dei coefficienti fissi e coefficienti variabili che vengono applicati da Contarina S.p.A. (gestore dei servizi ambientali per la provincia di Treviso).
L'importo varia di anno in anno sulla base delle tariffe che applicate da Contarina S.p.A. ad AERTRE.

Chiarimento n. 27

Domanda:

Si chiede di chiarire se, nell'ipotesi in cui all'interno dell'Hangar 23 coesistano due o più entità giuridiche, di cui almeno una dotata di certificazione Parte 145 per la manutenzione aeronautica e le altre dedite esclusivamente ad attività di hangaraggio, sia consentita la

compresenza delle stesse nello spazio assegnato, senza necessità di suddivisione fisica tra le diverse attività.

In caso contrario, si chiede se sia prevista la possibilità di installare un divisorio interno all'hangar al fine di garantire il rispetto dei criteri richiesti.

Risposta:

Dal momento che oggetto della presente gara è l'hangar 23 indiviso e non suddiviso in porzioni/lotti, qualora più società partecipino alla presente gara in forma associata e ottengano in assegnazione l'hangar 23, le stesse sottoscriveranno congiuntamente l'atto di subconcessione e diventeranno co-subconcessionarie affidatarie in condivisione del medesimo hangar indiviso.

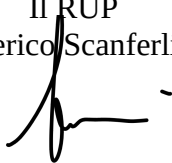
Spetterà, pertanto, alle società co-subconcessionarie organizzare, nei rapporti interni tra di esse, le modalità di utilizzo degli spazi indivisi, fermo il rispetto della normativa applicabile alle attività svolte.

Resta ferma, inoltre, la responsabilità solidale, ex art. 15 bis.1 dello Schema di atto di subconcessione, tra tutte le società subconcessionarie nei confronti di AERTRE S.p.A., per cui, dal momento che la gestione degli spazi avverrà in condivisione tra le società subconcessionarie, le stesse risponderanno in solido per ogni obbligazione discendente dall'esecuzione dell'atto di subconcessione.

In proposito si ricorda che le previsioni del *Regolamento per la gestione degli spazi ad uso hangar* che fanno riferimento alla compresenza di due subconcessionari nel medesimo hangar¹ si riferiscono all'ipotesi in cui l'hangar sia suddiviso in porzioni distinte o lotti assegnati in uso esclusivo a subconcessionari distinti, circostanza diversa da quella oggetto della presente gara.

Tanto premesso, nulla osta e resta a discrezione dei co-subconcessionari l'eventuale esecuzione di interventi finalizzati a delimitare le aree interne all'hangar, operazioni che dovranno comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.2 dello Schema di atto di subconcessione (che si riporta di seguito *“9.2 Ove per ragioni dipendenti dall'attività del Subconcessionario si rendesse necessario l'adeguamento degli spazi e/o degli impianti, questo sarà a totale cura e spese del Subconcessionario, e dovrà avvenire su progetto e nei tempi previamente approvati per iscritto da AERTRE”*).

Il RUP
Federico Scanferlini



¹ Si veda l'art. 3.2, secondo cui *“Il Subconcessionario è consapevole che AERTRE può affidare un Hangar anche a due distinti Subconcessionari, assegnando a ciascuno di essi l'uso di una porzione dell'Hangar”* o l'art. 4.2 ii), secondo cui *“Qualora l'Hangar sia suddiviso in due porzioni affidate in uso esclusivo a due distinti Subconcessionari, è fatto divieto a ciascun Subconcessionario di ostacolare l'utilizzo degli spazi comuni e delle aree di comune transito da parte dell'altro Subconcessionario”*. *“I Subconcessionari assegnatari di porzioni spazi in uso esclusivo all'interno del medesimo Hangar dovranno coordinarsi per favorire l'ordinato svolgimento delle reciproche operazioni di ricovero e manutenzione aeromobili”* o art. 4.7, secondo cui *“Nel caso di condivisione di un Hangar tra due Subconcessionari assegnatari di rispettive porzioni affidate in uso esclusivo la movimentazione degli aeromobili e quanto non disciplinato dal presente Regolamento viene lasciato all'accordo tra le parti, fermo l'obbligo di garantire la sicurezza operativa ed il rispetto della normativa applicabile”*.